



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3436 del 2024, proposto da Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agriturismi Badiula Società Consortile a responsabilità limitata, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Proposta Vini S.r.l., Rummo S.p.A., non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 05923/2024, resa tra le parti, avente ad oggetto domanda di annullamento:

- 1) della nota Masaf segreteria PQAI, prot. n. 0370503 del 14 luglio 2023 concernente la comunicazione di esito negativo dell'istanza presentata dalla ricorrente per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno dei contratti per la logistica nei settori agroalimentari (Misura M2C1 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- 2) della nota prot. interno MASAF n. 0363750 del 12 luglio 2023, con la quale l'Agenzia ha trasmesso al Ministero la relazione istruttoria dell'istanza SLA0000110 presentata dalla società ricorrente;
- 3) della comunicazione inerente i motivi ostativi del 1 giugno 2023;
- 4) ove occorra dell'avviso del 21 settembre 2022, prot. n. 0452233;
- 5) ove occorra del decreto Ministeriale del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022;
- 6) di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto e non comunicato, che leda il bene della vita azionato con il presente gravame.

In ogni caso, per il ristoro dei danni patiti in ragione degli atti illegittimi impugnati, da determinarsi in corso di causa”, nonché con i motivi aggiunti notificati in data 11.10.2023 “per l'annullamento, sotto altro profilo

- 1) della nota Masaf segreteria PQAI, prot. n. 0370503 del 14 luglio 2023 concernente la comunicazione di esito negativo dell'istanza presentata dalla ricorrente per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno dei contratti per la logistica nei settori agroalimentari (Misura M2C1 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- 2) della nota prot. interno MASAF n. 0363750 del 12 luglio 2023, con la quale l'Agenzia ha trasmesso al Ministero la relazione istruttoria dell'istanza SLA0000110 presentata dalla società ricorrente;
- 3) della comunicazione inerente i motivi ostativi del 1 giugno 2023;
- 4) dell'Avviso del 21 settembre 2022, prot. n. 0452233;

5) del decreto Ministeriale del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022;

Nonché

1) della nota MASAF del 10.02.2023:

a) nella parte in cui dispone che il presente provvedimento ha effetto pieno e vincolante anche ai sensi dell'articolo 4 dei decreti del 13 giugno 2022, del 5 agosto 2022 e del 30 agosto 2022 integrando, in tal modo, retroattivamente la *lex specialis* in una fase in cui era già ampiamente scaduti i termini di presentazione delle domande.

b) nella parte in cui dispone che, in esecuzione, l'Agenzia dovrà, altresì, procedere “a rideterminare – ove necessario – il *tagging climate* dei progetti nei quali l'acquisto di un veicolo non rientrante nelle categorie sopra indicate sia stato considerato ai fini del predetto *tagging*” senza tuttavia consentire una riapertura dei termini per l'integrazione dei progetti e/o consentire, a norma dell'art.7 comma 4 del D.M. 13 giugno 2022 una “negoziazione” “con il soggetto proponente” in grado di ovviare all'integrazione sopravvenuta della *lex specialis*, in fase di istruttoria tecnica;

2) dell'allegato B alla circolare MEF 32/2021 nella parte in cui prevede che per i progetti di investimento inferiori a 10 milioni di euro, ai fini della verifica del rispetto del principio DNSH si debba “fornire una relazione con i contenuti minimi di cui alla scheda 26 allegata alla circolare MEF 32/2021” in luogo delle pertinenti schede 2, 5, 9 e 20”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che l'oggetto dell'odierno giudizio è suscettibile di produrre, almeno in astratto, conseguenze sugli altri soggetti collocati nella graduatoria di cui al decreto del 21 dicembre 2022;

Rilevato che è necessario, ai fini della prosecuzione del presente giudizio, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.;

Valutato che è opportuno che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini di seguito descritti:

- a) entro il termine del 25 maggio 2024, parte appellante dovrà provvedere, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni: l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; il numero di registro generale del procedimento; gli estremi della sentenza appellata; il nominativo della parte appellante; gli estremi dei provvedimenti impugnati; la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti indicati nel decreto di approvazione della menzionata graduatoria, con dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi; un sunto del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti; il testo integrale della presente ordinanza;
- b) entro il 3 giugno 2024, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, dell'avviso di cui alla lettera a), che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web istituzionale dell'Amministrazione sino alla definizione del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consigliere delegato dispone l'integrazione del contraddittorio a cura di parte appellante, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;

manda al Presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato per la fissazione della camera di consiglio.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 aprile 2024.

Il Consigliere delegato
Luigi Massimiliano Tarantino

IL SEGRETARIO